

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI TARANTO

- Prima Sezione Civile -

Proc. Civ. n. 1312/2017 R.G.

Giudice Dott. Martino Casavola

VERBALE DI UDIENZA¹

All'udienza civile del 10/06/2026, tenuta in Taranto dal Giudice, dott. Martino Casavola, innanzi al sottoscritto Funzionario AUPP, È presente

l'avvocato [REDACTED] per il [REDACTED] è presente

l'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] È presente il Professionista Delegato avv. Roberto Pugliese. È presente ai fini della pratica professionale forense la forense la dott.ssa [REDACTED]

IL GIUDICE ISTRUTTORE

È ritenuto che la vendita del compendio immobiliare appare la soluzione che assicurerebbe una equa, effettiva e concreta ripartizione tra i comproprietari, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 720 c.c. trattandosi, di beni "non comodamente divisibile", ossia di beni la cui divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione e/o la menomazione della loro funzionalità o del loro valore economico;

- rilevato pertanto che è necessario procedere nelle forme di cui agli artt. 720 c.c. e 788 c.p.c.;

- ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste

¹ Ai sensi degli artt. 126-207 c.p.c. il Giudice dà lettura del verbale di udienza agli altri intervenuti.

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista delegato;

ASTE
GIUDIZIARIE®

DISPONE

ASTE
GIUDIZIARIE®

la vendita senza incanto del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio civile con modalità telematica asincrona;

ASTE
GIUDIZIARIE®

CONFERMA

ASTE
GIUDIZIARIE®

Per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. l'Avv. Roberto Pugliese;

FISSA

termine di **12 (dodici) mesi da oggi** per l'espletamento delle attività di vendita delegate;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine sopra indicato, il professionista informi il giudice, restituendogli il fascicolo; si riserva di prorogare tale termine;

ASTE
GIUDIZIARIE®

DETERMINA

ASTE
GIUDIZIARIE®

In **€ 1.000,00** il fondo spese che parte attrice e/o altra parte diligente dovrà versare quale anticipazioni dei costi di giudizio al professionista delegato per il pagamento delle spese necessarie per la pubblicazione dell'avviso di vendita (pagamento che sarà effettuato a cura del delegato) e salva l'eventuale e successiva integrazione di tale importo, disposta dal Giudice su istanza del professionista delegato, qualora tali somme dovessero risultare insufficienti per la pubblicazione dei successivi avvisi di vendita;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

tali importi dovranno essere versate nel termine di 30 giorni dalla comunicazione sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla causa civile che il delegato avrà cura di aprire e comunicare a tutte

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





le parti del giudizio a mezzo PEC.

CONFERISCE

al predetto professionista, quale delegato all'espletamento delle operazioni di vendita, i seguenti compiti, disponendo che provveda:

ATTIVITA' PRELIMINARI

1. al controllo della titolarità in capo ai comproprietari dei diritti reali oggetto di causa, sulla base di eventuale documentazione ipo-catastale che acquisirà a propria cura e spesa salvo chiederne la ripetizione alle parti del giudizio e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra beni comuni e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice Istruttore trasmettendogli gli atti senza indugio; il delegato verificherà inoltre che il contraddittorio sia stato già correttamente instaurato nei confronti anche di eventuali creditori ipotecari iscritti (in caso contrario ne informerà tempestivamente il giudice);

2. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985;

3. a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568 co. 1) c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dal CTU; nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare





apposita nota al Giudice evidenziando le ragioni per le quali intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;

4. aprire apposito conto corrente presso BNL Ag. 3 di Taranto, intestato a “causa civile Giudizio di Divisione n. 1312/2017 R.G.” presso il Tribunale di Taranto, con autorizzazione – in favore dello stesso delegato – allo svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito, sia allo sportello che per via telematica (servizio di home banking); il delegato provvederà a dare comunicazione dell'apertura del conto al Giudice Istruttore (con indicazione delle coordinate bancarie di riferimento), trasmettendo trimestralmente l'estratto conto, fino alla chiusura dello stesso, che avverrà – previa autorizzazione del Giudice – all'esito della distribuzione delle somme in favore degli aventi diritto, ovvero in ogni altro caso di estinzione della causa.

5. a formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite;

PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato dovrà fissare termine non inferiore a **90 giorni** e non superiore a **120 giorni** dall'apertura del conto corrente di cui sopra per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati ed a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra l'inizio della gara con le modalità di seguito indicate;

Il professionista delegato provvederà a predisporre l'avviso di vendita secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Taranto.

Al momento della pubblicazione del primo avviso di vendita il professionista dovrà comunicare l'avvenuta delega alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.





ed inviare la perizia di stima corredata da foto e planimetrie, affinché la società provveda ad inserire il bene nella “vetrina Immobiliare Permanente”, tramite il servizio “Rete Aste”.

PUBBLICITA'

La pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. dovrà effettuarsi con le modalità che seguono:

A) Pubblicazione dell'avviso di vendita telematica sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;

A tale specifico adempimento è delegata Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., di seguito individuata come gestore delle vendite telematiche; a tal fine, il delegato effettuerà, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale del Ministero unitamente al pagamento anticipato delle spese per la pubblicità sui siti internet di cui oltre.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presso Intesa Sanpaolo, con codice IBAN: IT50W0306913913000000000147, con causale riportante l'indicazione del tipo di procedimento, numero ed anno di ruolo e numero/i lotto/i.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il delegato dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

B) Pubblicazione dell'avviso di vendita telematica, della presente ordinanza e della relazione di stima (correlata da fotografie e planimetrie) sul sito internet www.astegiudiziarie.it;



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

C) Pubblicazione tramite il sistema “rete Aste Real Estate” dell’annuncio di vendita sui siti internet Casa.it – Idealista.it – Kijiji-Ebay Annunci. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati, inserendovi altresì: a) l’indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; b) l’avvertimento che trattasi dell’unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l’inclusione del link ovvero dei siti internet www.astegiudiziarie.it e www.realeste.it ove sono reperibili in dettaglio tutte le informazioni per partecipare alla vendita.

Gli adempimenti pubblicitari che precedono dovranno essere richiesti, a cura del delegato, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri previsti, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la vendita, alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., individuata dal Tribunale come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet privati e sul portale delle vendite pubbliche.

La società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati nel termine di **45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per la vendita**, con permanenza degli avvisi su tutti i siti internet sopra indicati e per l’intero periodo.

La richiesta di pubblicazione, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet, potrà essere effettuata dal delegato tramite i seguenti canali: posta elettronica all’indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it ovvero tramite invio della documentazione dal link presente sull’home page del sito www.astegiudiziarie.it o mediante consegna al referente della società presso l’ufficio informativo e di assistenza per le vendite, sito presso il quarto piano

ASTE
GIUDIZIARIE® - 6 -

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

del Tribunale di Taranto in via Marche, stanza n. 1.

Il professionista è responsabile dei seguenti compiti:

-trasmettere la contabile di avvenuto pagamento degli oneri pubblicitari unitamente alla documentazione da pubblicare su internet, **preventivamente** **epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi**, come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

- precisare all'interno del "modulo di pubblicazione", per ogni singola richiesta di pubblicità, i dati corretti del soggetto nei confronti del quale deve essere emessa la fattura (creditore anticipatario delle spese di pubblicità);
- verificare la correttezza della pubblicità sul portale e sui siti internet.

MODALITA' DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Il Giudice Istruttore dispone che:

A) il gestore della vendita telematica è la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;

B) il portale del gestore della vendita telematica è il sito www.astetelematiche.it;

C) il referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il professionista delegato sopra indicato, il quale dovrà richiamare nell'avviso di vendita il regolamento per la partecipazione alle vendite immobiliari telematiche delegate del Tribunale di Taranto, che sarà pubblicato sul sito del Tribunale stesso, nonché sul sito www.astegiudiziarie.it.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.

L’offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n.32/2015.

In alternativa è possibile trasmettere l’offerta e i documenti allegati a mezzo di casella elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12 , comma 4 e dell’art.13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta (questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art.13 comma 4 del D.M. 32/2015.



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

L'offerta di acquisto è irrevocabile e dovrà riportare i dati identificativi previsti

dall'art. 12 del D.M. 32/2015: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice

fiscale o P.IVA, residenza, domicilio del soggetto offerente; qualora il soggetto

offerente risieda fuori dal territorio dello Stato o non abbia un codice fiscale

rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal

paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co.

2 D.M. 26.2.2015; per escludere il bene dalla comunione legale è necessario

che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art.

179 c.c..

Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori,

previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente è un interdetto,

inabilitato o un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'offerta

dovrà essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa

autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona

fisica), deve allegare certificato del registro delle imprese o visura camerale da

cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare solo da un

avvocato, a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c. munito di procura

speciale.

L'offerente deve altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni per beneficiare

delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre

agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente dell'aggiudicazione

ma prima del versamento del saldo del prezzo, unitamente al quale dovranno

essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art.2, comma settimo

ASTE
GIUDIZIARIE® - 9 -

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

del D.M. 227/2015).

L'offerta dovrà contenere:

- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
 - il numero o ogni altro dato identificativo del lotto;
 - l'indicazione del referente della procedura;
 - la data e l'ora di inizio delle operazioni di vendita;
 - il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo del prezzo (in ogni caso non superiore ai 120 giorni dall'aggiudicazione);
 - l'importo versato a titolo di cauzione;
 - la data, l'ora e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
 - il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
 - l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
 - l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;
- All'offerta dovranno essere allegati:
- copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente;
 - documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

- la richiesta di agevolazioni fiscali;

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo, all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustificati i poteri;

- se l'offerta è formulata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma **non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al giudizio.**

Il bonifico con causale "Giudizio di divisione n. R.G., lotto n.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





....., versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro le ore 12 del giorno precedente l’udienza di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile.

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari a 16,00 euro) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “Manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”

In caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato sarà restituito dal delegato all’offerente, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari)

ESAME DELLE OFFERTE

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale www.astetelematiche.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data e nell’ora indicati nell’avviso di vendita con riferimento all’udienza di vendita telematica.

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica





utilizzata per trasmettere l'offerta; si precisa che **nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.**

All'udienza il professionista delegato:

- verificherà la validità delle offerte;

- verificherà l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione e del bollo entro i termini sopra indicati;

- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura; a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

DELIBERAZIONE DELLE OFFERTE

Nell'ipotesi di presentazione di unica offerta valida, il professionista delegato procederà come di seguito:

- se l'offerta sia pari o superiore al "prezzo base" indicato nell'avviso di vendita, aggiudicherà il bene all'offerente;

- se l'offerta sia inferiore al "prezzo base" ma pari all'offerta minima (pari al 75% del prezzo base), aggiudicherà il bene all'offerente, salvo che:

- ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale).

Nel primo caso, il professionista comunicherà la circostanza al giudice

Istruttore e chiederà procedersi alla pubblicazione di un nuovo avviso di



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

vendita.

Il professionista delegato dovrà provvedere al deposito telematico in cancelleria del verbale di aggiudicazione entro i 2 giorni successivi.

Nell'ipotesi di presentazione di più offerte valide il professionista delegato aprirà la gara

telematica tra gli offerenti con la modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in

presenza di due o più offerte di identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo

l'apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del professionista delegato.

Le offerte giudicate regolari abilitano automaticamente l'offerente alla partecipazione alla gara; nel corso dell'asta ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ai rilanci minimi così determinati: € 250,00 per immobili con prezzo base fino a € 15.000,00; € 1.000,00 per immobili con prezzo base da € 15.000,01 a € 50.000,00; € 1.500,00 per immobili con prezzo base da € 50.000,01 a € 100.000,00; € 2.000,00 per immobili con prezzo base da € 100.000,01 a € 200.000,00; € 3.000,00 per immobili con prezzo base superiore ad € 200.000,00.

In fase di presentazione delle offerte e di rilancio in aumento non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

La gara avrà inizio nella data e nell'ora indicate dal professionista delegato nell'avviso di vendita e terminerà alle ore 16,00 del secondo giorno successivo a quello di apertura (ad es. se la gara ha inizio il giorno 1 si concluderà il giorno 3).

ASTE
GIUDIZIARIE® - 14 -

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

Sia la data di inizio che quella di chiusura dovranno coincidere con giornate lavorative (secondo il calendario delle festività nazionali) e con esclusione del sabato (pertanto, se il secondo giorno successivo a quello di apertura dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, la gara sarà automaticamente prolungata fino alle ore 16,00 del giorno non festivo immediatamente successivo).

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del termine sopra indicato la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento ma solo per un massimo di 8 (otto) prolungamenti e, quindi, per un totale di due ore.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara il professionista delegato provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante tramite SMS.

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma www.astetelematiche.it sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

AGGIUDICAZIONE

Alla chiusura della gara, anche a seguito degli eventuali prolungamenti, il **professionista delegato procederà all'aggiudicazione**, stilando apposito verbale.

Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento, in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l'aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità):

- maggior importo del prezzo offerto;
- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata;
- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;
- a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Entro **due giorni** dall'aggiudicazione il professionista delegato dovrà provvedere al deposito telematico in cancelleria:

- a) del verbale di aggiudicazione;
- b) di tutte le offerte di acquisto formulate tramite portale www.astetelematiche.it unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa.

Nello stesso termine di due giorni, il delegato dovrà altresì provvedere a riaccreditarne agli offerenti, mediante bonifico bancario, gli importi delle cauzioni versate.

Dell'avvenuta aggiudicazione il delegato darà altresì notizia depositando il

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

relativo verbale nel fascicolo telematico.

Il professionista delegato provvederà – altresì – a:

- ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis c.p.c., unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne approfittare, autenticata da un Pubblico Ufficiale.

- limitare, ai sensi dell'art. 585 co. 2) c.p.c., nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia un creditore ipotecario o sia stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca a termini del cit. art. 508 c.p.c., il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nella misura occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori privilegiati di grado precedente, ovvero di tutti quelli che potrebbero risultare capienti in considerazione della misura del prezzo di aggiudicazione e di quella del credito vantato dall'aggiudicatario.

- dare tempestivo avviso al Giudice Istruttore, dell'eventuale omesso versamento del saldo prezzo e delle spese nel termine fissato, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176 – 177 disp. att. c.p.c.;

- a fissare, in quest'ultimo caso, una nuova gara al prezzo base del precedente esperimento di vendita, fissando per la cauzione, un importo pari al **venti per cento (20%)** del prezzo offerto.

- in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate, a fissare nuove operazioni di vendita con le modalità di cui sopra fino ad un massimo di **complessivi 3 esperimenti di vendita** nel corso dei 12 mesi concessi (espletando tre tentativi di vendita ogni anno) e procedendo – per ogni tentativo successivo al primo – a ribassare il prezzo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

base di un quarto rispetto a quello fissato per l'esperimento di vendita immediatamente precedente.

ASTE
GIUDIZIARIE®

- in caso di infruttuoso esperimento anche della sesta vendita, ovvero quanto il prezzo di vendita dei lotti complessivamente considerati sia pari e/o inferiore ad € 20.000,00 o nell'ipotesi in cui – in presenza di più lotti – il valore del singolo lotto sia pari e/o inferiore a € 5.000,00, il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al Giudice Istruttore unitamente ad una relazione con considerazioni finali, nelle quali dovrà essere segnalata ogni informazione utile a determinare le cause della mancata vendita, quali a titolo esemplificativo: stima originaria eccessiva da parte dell'esperto; immobile privo di segmento di mercato o comunque non appetibile, fattori esterni (quali immobile ubicato in aree depresse e/o degradate).

ASTE
GIUDIZIARIE®

In ogni caso il delegato dovrà trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta ogni 6 (sei) mesi (con la precisazione che le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse anche successivamente all'aggiudicazione del compendio pignorato e sino al momento in cui il delegato alla vendita, dopo aver provveduto alle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e al pagamento dei relativi oneri, abbia inviato al Giudice Istruttore l'istanza con la quale – a conclusione delle attività delegate).

DEPOSITO SALDO PREZZO E SPESE DI TRASFERIMENTO

L'aggiudicatario dovrà versare mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto dal professionista delegato il residuo prezzo (detratto l'importo già versato a titolo di cauzione), nel termine indicato nell'offerta o, in mancanza, nel termine di **120 giorni dall'aggiudicazione**.

Contestualmente al versamento del saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà

ASTE
GIUDIZIARIE® - 18 -

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

dichiarare e documentare il proprio stato civile ed il regime patrimoniale adottato, tanto al fine di consentire la corretta predisposizione della bozza di decreto di trasferimento (di cui oltre) da parte del delegato.

Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà versare le spese derivanti dal trasferimento poste a suo carico (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte catastali e ipotecarie e spese e compensi del visurista occorrenti alla trascrizione del decreto e voltura catastale, oltre al 50% del compenso spettante al delegato, comprensivo di rimborso forfettario, cap ed iva, per la fase di trasferimento del bene).

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari al 15% (o in caso di trasferimento di terreni al 20%) del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non inferiore ad € 2.500,00: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o tramite racc. a.r.), pena la decadenza dell'aggiudicazione.

**PREDISPOSIZIONE BOZZA DECRETO DI TRASFERIMENTO
ED ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA SUA EMISSIONE**

Subito dopo che l'aggiudicatario abbia versato il saldo prezzo e l'importo delle spese, il professionista delegato dovrà predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, anche avvalendosi, limitatamente alle formalità successive alla trascrizione del pignoramento, dell'opera di ausiliari, depositandola sia in formato pdf in PCT.

ASTE
GIUDIZIARIE® - 19 -

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

ASTE
GIUDIZIARIE®

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, ipoteche, sequestri conservativi).

Alla bozza di decreto dovranno essere allegate le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, unitamente alla copia dei documenti di identità nonché l'attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato degli importi relativi al saldo del prezzo e al deposito per spese.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il professionista delegato provvederà, anche avvalendosi dell'opera di ausiliari, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini di legge, ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, ad effettuare - se del caso - la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina, nonché, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente, anche di carattere

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE® - 20 -

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

All'esito, provvederà a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Rinvia la causa per la verifica delle operazioni di vendita all'udienza del 16/06/2027.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Giudice

Dott. Martino Casavola

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Funzionario

Stefano Di Palma

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- 21 -

ASTE
GIUDIZIARIE®

